Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

(97/634/CE)

(GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2529/97 della Commissione del 16 dicembre 1997	L 346	63	17.12.1997
►M2	Regolamento (CE) n. 651/98 della Commissione del 23 marzo 1998	L 88	31	24.3.1998
►M3	Regolamento (CE) n. 1126/98 della Commissione del 29 maggio 1998	L 157	82	30.5.1998
►M4	Regolamento (CE) n. 1789/98 della Commissione del 14 agosto 1998	L 228	4	15.8.1998
►M5	Decisione 98/540/CE della Commissione dell'11 settembre 1998	L 252	68	12.9.1998

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 337 del 9.12.1997, pag. 18 (97/634/CE)

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia

(97/634/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3284/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità europea [3], in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

(1) Il 31 agosto 1996, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia.

(2) Lo stesso giorno, con un altro avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia.

(3) Entrambi i procedimenti sono stati avviati in seguito a denunce presentate nel luglio 1996 dalla Scottish Salmon Growers' Association Ltd e dalla Shetland Salmon Farmers' Association per conto dei loro membri, che rappresentano una proporzione rilevante della produzione comunitaria totale di salmoni dell'Atlantico d'allevamento. Le denunce contenevano elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e di sovvenzioni sulle importazioni in questione e del conseguente pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

(4) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari. L'esame ha dimostrato l'opportunità di prendere misure antidumping definitive e misure compensative per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Le conclusioni relative a tutti gli aspetti delle inchieste sono esposte nei regolamenti (CE) n. 1890/97 [6] e (CE) n. 1891/97 [7] del Consiglio.

(5) Essendo stati informati delle conclusioni della Commissione, il Regno di Norvegia e gli esportatori norvegesi di cui all'articolo 1 della presente decisione hanno offerto impegni a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3284/94. Gli esportatori

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.
(2) GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.
(3) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 22.
(4) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 20.
(5) GU C 253 del 31. 8. 1996, pag. 18.
(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(7) Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

▼B

norvegesi, inoltre, hanno offerto impegni anche a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 384/96.

(6) Conformemente a detti impegni, gli esportatori norvegesi si sono offerti, tra l'altro, di non vendere il prodotto dell'inchiesta al primo cliente non collegato nella Comunità al di sotto di un prezzo minimo. Dal canto suo, la Norvegia ha accettato di prendere un certo numero di misure che contribuiranno a eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni. Sia la Norvegia che gli esportatori norvegesi interessati hanno accettato di adempiere i rispettivi impegni a decorrere dal 1º luglio 1997.

(7) La Commissione ritiene che l'effetto combinato dei suddetti impegni basterà ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

(8) Inoltre, dato che la Norvegia si è offerta di collaborare con la Commissione per sorvegliare l'andamento delle esportazioni norvegesi di salmone dell'Atlantico di allevamento, e che gli esportatori che hanno offerto impegni hanno accettato di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità, si conclude che la corretta osservanza degli impegni può effettivamente essere controllata dalla Commissione.

(9) Di conseguenza, gli impegni offerti dalla Norvegia e dagli esportatori norvegesi indicati più avanti sono giudicati accettabili, e pertanto l'inchiesta può essere conclusa per quanto riguarda queste parti.

(10) Tutti gli esportatori e gli importatori collegati interessati sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare la chiusura dell'inchiesta senza istituire misure nei confronti delle parti i cui impegni sono stati accertati e che hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, qualora la Commissione abbia motivo di ritenere che un impegno non sia stato rispettato, possono essere istituiti un dazio antidumping provvisorio e un dazio compensativo provvisorio a norma, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 10, paragrafo 10 del regolamento (CE) n. 3284/94. Se sussisteranno, rispettivamente, le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 10, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3284/94, saranno istituiti un dazio antidumping definitivo e un dazio compensativo definitivo.

(11) Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni circa l'accettazione degli impegni offerti.

(12) Essendo stata informata dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva accettare gli impegni, l'industria comunitaria si è detta preoccupata, considerate le precedenti esperienze con i prezzi minimi, che gli impegni non costituiscano un rimedio efficace al pregiudizio subito.

(13) Va sottolineato che questi impegni contengono disposizioni rigorose in merito al controllo e che, contrariamente ai prezzi minimi imposti in passato, saranno rafforzati dai dazi residui che possono essere istituiti in caso di violazione. Si ritiene pertanto che queste misure bastino a rimediare agli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli impegni offerti dal Regno di Norvegia e dagli esportatori norvegesi di cui all'allegato alla presente decisione, in relazione al procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni nella Comunità di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia, sono accettati.

▼B

Gli impegni offerti dagli esportatori norvegesi di cui all'allegato alla presente decisione, in relazione al procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità di salmone dell'Atlantico di allevamento originario della Norvegia, sono accettati.

Articolo 2

L'inchiesta relativa ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni di cui all'articolo 1 è chiusa riguardo alle parti ivi menzionate.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

▼M5

ALLEGATO

SOCIETÀ I CUI IMPEGNI SONO STATI ACCETTATI

Numero dell' impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
001	A. Øvreskotnes AS	8095
003	Agnefest Seafood	8325
005	Alsvåg Fiskeprodukter A/S	8098
007	Aqua Export A/S	8100
008	Aqua Partner A/S	8101
011	Arctic Group International AS	8109
013	Arctic Superior AS	8111
014	Arne Mathiesen AS	8112
015	AS Aalesundfisk	8113
016	AS Austevoll Fiskeindustri	8114
017	AS Keco	8115
019	AS Nortraders Ltd	8117
020	AS Refsnes Fiskeindustri	8118
021	AS West Fish Ltd	8119
022	Astor AS	8120
023	Atlantic King Stranda AS	8121
024	Atlantic Seafood AS	8122
026	Borkowski & Røsnes AS	8124
027	Brødrene Aasjord AS	8125
028	Brødrene Eilertsen AS	8126
030	Brødrene Remø AS	8128
031	Christiansen Partner AS	8129
032	Clipper Seafood AS	8130
033	Coast Seafood AS	8131
035	Dåfjord Laks AS	8133
036	Delfa Norge AS	8134
039	Domstein Salmon AS	8136
041	Ecco Fisk & Delikatesse	8138
042	Edvard Johnsen AS	8139
043	Eurolaks AS	8140
044	Euronor AS	8141
045	Fader Martin AS	8142

▼M5

Numero dell' impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
046	Fiskeforsyningen AS	8143
047	Fjord Aqua Group AS	8144
048	Fjord Trading Ltd AS	8145
049	Fonn Egersund AS	8146
050	Fossen AS	8147
051	Fresh Atlantic AS	8148
052	Fresh Marine Company AS	8149
053	Fryseriet AS	8150
055	Gigante Fiskekroken AS	8152
058	Grieg Seafood AS	8300
059	Gunnar Klo AS	8301
060	Haafa fisk AS	8302
061	Hallvard Lerøy AS	8303
062	Herøy Filetfabrikk AS	8304
064	Hirsholm Norge AS	8306
065	Hitramat & Delikatesse AS	8154
066	Hydro Seafood Sales AS	8159
067	Hydrotech-gruppen AS	8428
068	Icelandic Freezing Plants N. AS	8165
070	Incofood AS	8172
071	Inter Road AS	8173
072	Inter Sea AS	8174
075	Janas AS	8177
076	Joh. H. Pettersen AS	8178
077	Johan J. Helland AS	8179
079	Karsten J. Ellingsen AS	8181
080	Kr. Kleiven & Co. AS	8182
082	Labeyrie Norge AS	8184
083	Lafjord Group AS	8185
084	Langfjord Laks AS	8186
085	Leica Fiskeprodukter	8187
086	Leonhard Products A/S	8423
087	Lofoten Seafood Export AS	8188
088	Lorentz A. Lossius AS	8189
089	Ma-vo Norge AS	8190

▼M5

Numero dell' impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
090	Marex AS	8326
092	Marine Seafood AS	8196
093	Marstein Seafood AS	8197
095	Melands Røkeri Eftf. AS	8199
096	Memo Food AS	8200
098	Midsundfisk AS	8202
099	Myre Sjømat AS	8203
100	Naco Trading AS	8206
101	Namdal Salmon AS	8207
104	Nergård AS	8210
105	Nils Williksen AS	8211
106	Niscan Corporation	8212
107	Nisja Trading AS	8213
108	Nor-Food AS	8214
109	Nor-Trade International	8215
111	Nordic Group ASA	8217
112	Nordreisa Laks AS	8218
113	Norexport AS	8223
114	Norfi Produkter AS	8227
115	Norfood Group AS	8228
116	Norfra Eksport AS	8229
117	NorMan Trading Ltd AS	8230
119	Norsk Akvakultur AS	8232
120	Norsk Sjømat AS	8233
121	Northern Seafood AS	8307
122	Nortrade AS	8308
123	Norway Royal Salmon Sales AS	8309
124	Norway Royal Salmon AS	8312
125	Norway Seafarms AS	8313
126	Norway Seafoods ASA	8314
128	Norwell AS	8316
129	Notfisk Arctic AS	8234
130	Nova Sea AS	8235
134	Ok-Fish Kvalheim AS	8239
136	Oster Sea Products AS	8241

▼M5

Numero dell' impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
137	Pan Fish Sales AS	8242
138	Pero Food AS	8243
140	Polar Seafood Norway AS	8247
141	Prilam Norvège AS	8248
142	Pundslett Fisk	8251
143	Roger AS	8253
144	Rolf Olsen Seafood AS	8254
145	Ryfisk AS	8256
146	Rørvik Fisk-og fiskematforretning AS	8257
147	Saga Lax Norge AS	8258
148	Sagalax Nord AS	8259
149	Salomega AS	8260
151	Sangoltgruppa AS	8262
153	Scanfood AS	8264
154	Sea Eagle Group AS	8265
155	Sea Star International AS	8266
156	Sea-Bell AS	8267
157	Seaco AS	8268
158	Seacom AS	8269
159	Seacom Nord AS	8270
160	Seafood Farmers of Norway Ltd AS	8271
161	Seanor AS	8272
162	Sekkingstad AS	8273
164	Sirena Norway AS	8275
165	Kinn Salmon AS	8276
166	Skarpsno Mat	8277
167	SL Fjordgruppen AS	8278
168	SMP Marine Produkter AS	8279
171	Stavanger Røkeri AS	8282
172	Stjernelaks AS	8283
174	Stolt Sea Farm AS	8285
175	Storm Company AS	8286
176	Superior AS	8287
177	Svenodak AS	8288
178	Terra Seafood AS	8289

▼M5

Numero dell' impegno	Nome della società	Codice addizionale Taric
180	Timar Seafood AS	8294
182	Torris Products Ltd AS	8298
183	Troll Salmon AS	8317
186	Vest Agentur AS	8320
187	Vie de France Norway AS	8321
188	Vikenco AS	8322
189	Wannebo International AS	8323
190	West Fish Norwegian Salmon AS	8324
191	Nor-Fa Food AS	8102